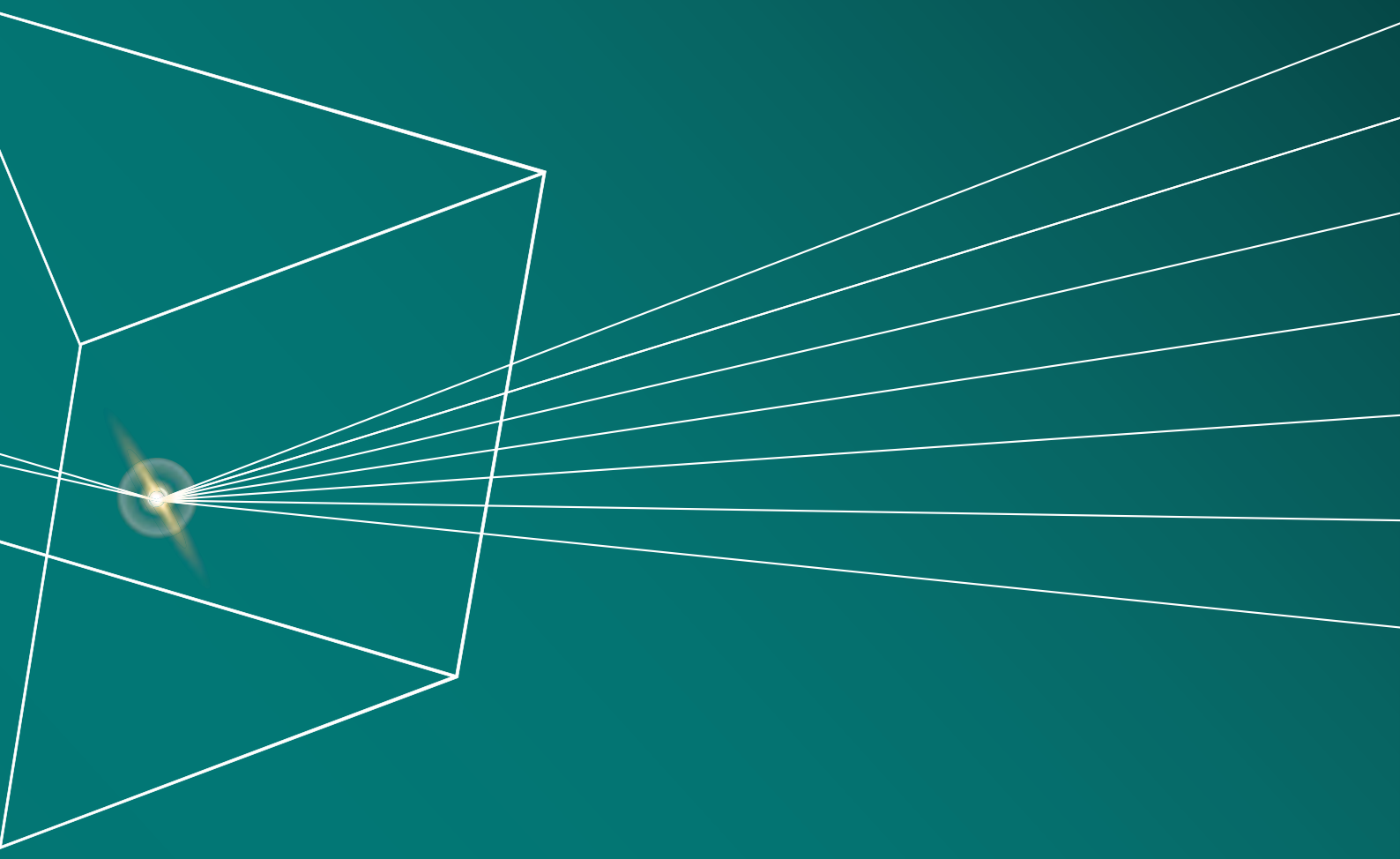
Fondimpresa



REGOLAMENTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2025 – 2028

INDICE

Articolo 1 Istituzione del Sistema di Qualificazione 3

Articolo 2 Durata del Sistema di Qualificazione 5

Articolo 3 Effetti e validità della qualificazione 6

Articolo 4 Soggetti 8

Articolo 5 Classi d'importo 10

Articolo 6 Consorzi 12

Articolo 7 Requisiti per la qualificazione 13

Articolo 8 Documenti per l'iscrizione 20

Articolo 9 Domanda di qualificazione 24

Articolo 10 Esito della domanda di qualificazione 25

Articolo 11 Pubblicazione dell'Elenco 26

Articolo 12 Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione 27

Articolo 13 Estensione della qualificazione 28

Articolo 14 Sospensione e annullamento della qualificazione 29

Articolo 15 Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 32

Articolo 16 Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 37

Articolo 17 Pubblicità 38

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1.

Ai sensi del **Decreto Ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha individuato i fondi interprofessionali per la formazione continua, tra cui **Fondimpresa**, come **ente titolare delegato** per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dagli stessi, in relazione alle qualificazioni di titolarità del MLPS, secondo la normativa vigente.
In base all'Art. 5 comma 2 lett. a) del suddetto Decreto, il Fondo istituisce l'elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione delle competenze, aggiornato periodicamente. A tal fine, il presente Regolamento Istitutivo del Sistema di Qualificazione, adottato dal Fondo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2025, reca la disciplina e le norme di funzionamento del **Sistema di Qualificazione** degli Enti Titolati ("Soggetti Proponenti") che intendano presentare domanda di finanziamento e realizzare i Piani Formativi finanziati dal Fondo nell'ambito degli Avvisi a valere sul Conto di Sistema.

1.2.

Con il presente Regolamento viene istituito un "**Elenco dei Soggetti Proponenti**" al quale potranno iscriversi esclusivamente operatori economici, già accreditati in sede regionale, in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla NORMA UNI EN ISO 9001:2015 e successivi aggiornamenti nel settore EA 37 e del modello organizzativo esimente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dotati di comprovata idoneità economico-finanziaria e

tecnico-professionale, che verranno ammessi a presentare e a realizzare i Piani Formativi da finanziare con Avvisi attraverso le risorse del Conto di Sistema, trasferite al Fondo dall'INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

1.3.

Il presente Regolamento disciplina in particolare le modalità di gestione del sistema ed il procedimento di qualificazione dei Soggetti Proponenti nonché i requisiti di cui questi ultimi dovranno dimostrare il possesso.

1.4.

La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento si applica ai soli Avvisi del Conto di Sistema emanati successivamente alla sua entrata in vigore e riguarda tutti gli operatori, privati e pubblici, in possesso dei requisiti di seguito specificati, che intendano presentare domanda di finanziamento, ivi inclusi quelli che abbiano già usufruito dei finanziamenti erogati dal Fondo. Il Sistema di Qualificazione non trova applicazione nei confronti delle imprese aderenti a Fondimpresa operanti in qualità di Soggetti Proponenti e beneficiari di Piani Formativi che prevedano l'utilizzo di finanziamenti esclusivamente per lo svolgimento di attività di formazione in favore dei propri dipendenti.

ART. 2

DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1

Il Sistema di Qualificazione istituito con il presente Regolamento entrerà in vigore il **31 gennaio 2026** con presentazione della domanda di qualificazione a partire dal 10 novembre 2025 ed avrà validità fino al **31 dicembre 2028**, salva la facoltà di proroga da parte del Fondo.

2.2

Fondimpresa si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il Regolamento e il Sistema di Qualificazione nonché di deliberarne la cessazione anticipata dandone adeguata pubblicità.

Art. 3

EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

3.1

La qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del presente Regolamento, abilita alla presentazione di **Piani Formativi** in occasione dei singoli **Avvisi del Conto di Sistema** nei limiti dell'ambito territoriale e della classe di importo ottenuta.

3.2

Nei limiti della classe di importo ottenuta in sede di qualificazione, il Soggetto Proponente di cui all'art. 4.1 lett. a) può presentare Piani Formativi esclusivamente nella/e regione/i in cui possiede l'accreditamento per attività di formazione secondo la normativa regionale. Gli Enti di coordinamento della Legge 14 febbraio 1987 n. 40 riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 4.1 lettera b), possono presentare Piani Formativi nella/e regione/i in cui hanno un accreditamento in proprio ovvero in cui un ente coordinato ha una sede accreditata. Le Università, gli Istituti Tecnici o gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all'art. 4.1 lettere c) e d) possono presentare Piani Formativi esclusivamente nella/e regione/i in cui hanno una sede di svolgimento dell'attività didattica o sede operativa. I soggetti autorizzati a operare ai sensi della normativa ECM nonché gli enti abilitati a erogare dal MIT/Mims la formazione nel settore trasporti possono operare negli ambiti territoriali autorizzati ma devono svolgere formazione unicamente nell'ambito del proprio settore speciale.

3.3

La qualificazione del Soggetto Proponente non produce effetti al di fuori di quanto previsto nel presente articolo 3, e il suo conseguimento non può pertanto essere utilizzato o pubblicizzato in altri ambiti o per scopi diversi. L'utilizzo improprio della qualificazione costituisce una delle cause di sospensione dall'Elenco disciplinate dall'articolo 14.

3.4

Indipendentemente dalla data di conferimento, la qualificazione acquisita resterà valida sino alla cessazione del Sistema, fermo restando l'obbligo del Soggetto Proponente di comunicare al Fondo eventuali situazioni incidenti sul mantenimento dei requisiti di qualificazione secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

ART. 4
SOGGETTI

4.1

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti:

a) gli Enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua;

b) gli Enti di cui all'art. 1 della Legge 14 febbraio 1987 n. 40 riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento agli ambiti territoriali in cui risultano essere in possesso di accreditamento regionale in proprio ovvero in cui operano gli enti da essi coordinati in possesso degli accreditamenti di cui alla lettera a);

c) le Università pubbliche e private riconosciute dal MUR;

d) gli Istituti Tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 riconosciuti dal MIM.

I soggetti abilitati ad operare ai sensi della normativa ECM e gli enti accreditati dal MIT/Mims ad erogare formazione nel settore trasporti devono essere in possesso, almeno in una regione, di accreditamento secondo le normative regionali che consenta di svolgere attività di formazione continua.
Fondimpresa si riserva di valutare ulteriori accreditamenti nazionali riconosciuti per la formazione continua in particolari settori.

4.2

Sono esclusi dalla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti gli operatori che nel triennio precedente alla data della domanda si siano resi gravemente inadempienti nei confronti di Fondimpresa rendendosi responsabili, a titolo esemplificativo, di gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, nonché di gravi inadempienze nell'esecuzione dei piani ovvero di altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo.

4.3

Fondimpresa si riserva la facoltà di disciplinare, con apposito provvedimento, vincoli, limitazioni e sanzioni concernenti la verifica della capacità realizzativa dei Soggetti Attuatori nei Piani finanziati sugli Avvisi del Conto Sistema.

ART. 5
CLASSI D'IMPORTO

5.1
Il procedimento di qualificazione disciplinato dal presente Regolamento attribuisce a ciascun soggetto la facoltà di presentare Piani Formativi secondo l'ambito territoriale e la classe di importo risultanti dall'iscrizione all'apposito Elenco.

5.2
Le classi di importo per le quali è possibile qualificarsi, di seguito indicate, determinano il finanziamento massimo richiedibile, con la presentazione di uno o più Piani Formativi, per singolo Avviso del Conto di Sistema di Fondimpresa o per singola scadenza dell'Avviso con autonoma dotazione finanziaria, comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'Avviso medesimo. Fondimpresa si riserva la facoltà di limitare ulteriormente la capacità di presentazione degli Operatori all'interno dei singoli Avvisi.

Classi di importo:

A. 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro
B. 500.000,00 (cinquecentomila) euro
C. 1.000.000,00 (unmilione) euro
D. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) euro
E. 2.000.000,00 (duemilioni) euro
F. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) euro
G. 3.000.000,00 (tremilioni) euro

5.3

Nel caso di partecipazione ad un Avviso del Conto di Sistema di più Soggetti Qualificati in raggruppamento temporaneo sarà possibile sommare, secondo la disciplina stabilita dal medesimo Avviso, le qualificazioni possedute da ciascun operatore.

ART. 6
CONSORZI

6.1
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al presente Regolamento i consorzi già costituiti che rientrino tra i soggetti previsti all'art. 4.1 del Regolamento e possiedano in proprio tutti i requisiti necessari alla qualificazione.

6.2
Ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, tutti i requisiti previsti dall'art. 7.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio che è tenuto a dimostrarne il possesso attraverso il rilascio delle dichiarazioni di cui all'Allegato 1 e al Modello 1.

6.3
I consorziati non concorrono al raggiungimento dei requisiti di iscrizione al Sistema di qualificazione. Essi possono, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.1, presentare autonoma domanda di iscrizione all'Elenco.

6.4
Qualora i consorzi intendano svolgere attività di formazione in settori speciali (ECM, trasporti) devono possedere direttamente i requisiti specifici richiesti per tali ambiti.

ART. 7
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

7.1

Gli operatori di cui all'art. 4 che intendano essere iscritti nell'Elenco di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale:

a) essere uno dei soggetti elencati nell'art. 4.1;

b) essere in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità bancaria, come da attestazione rilasciata da un istituto di credito, redatta su carta intestata e sottoscritta da un funzionario abilitato, contenente elementi idonei a comprovare la regolarità dei rapporti bancari, l'assenza di segnalazioni pregiudizievoli e la generale affidabilità dell'ente;

c) aver rendicontato e/o fatturato, come attuatore, nei 36 mesi precedenti alla domanda di iscrizione, uno o più progetti nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari a:

- 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro per la classe "**A**" dell'art. 5.2;
- 500.000,00 (cinquecentomila) euro per la classe "**B**" dell'art. 5.2;
- 1.000.000,00 (unmilione) euro per la classe "**C**" dell'art. 5.2;
- 1. 500.000,00 (unmilionecinquecentomila) euro per la classe "**D**" dell'art. 5.2;
- 2. 000.000,00 (duemilioni) euro per la classe "**E**" dell'art. 5.2;
- 2.500.00,00 (duemilionicinquecentomila) euro per la classe "**F**" dell'art. 5.2;
- 3.000.000,00 (tremilioni) euro per la classe "**G**" dell'art. 5.2;

d) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**A**" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di almeno **2 (due)** dipendenti;
- **di cui almeno 2 (due)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato, con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettere a) e b), che chiedono la qualificazione nella classe di importo "**A**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato, fra i quali un responsabile di sede** con funzione di presidio organizzativo e funzionale del territorio, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;

e) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**B**" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 3 (tre)** dipendenti;
- **di cui almeno 2 (due)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettere a) e b), che chiedono la qualificazione nella classe di importo "**B**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato, fra i quali un responsabile di sede** con funzione di presidio organizzativo e funzionale del territorio, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;

f) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**C**" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 4 (quattro)** dipendenti;
- **di cui almeno 3 (tre)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettere a) e b), che chiedono la qualificazione nella classe di importo "**C**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile di sede** con funzione di presidio organizzativo e funzionale del territorio, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;

g) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**D**" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 6 (sei)** dipendenti;
- **di cui almeno 4 (quattro)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettere a) e b), che chiedono la qualificazione nella classe di importo "**D**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile di sede** con funzione di presidio organizzativo e funzionale del territorio, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;

h) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**E**" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 8 (otto)** dipendenti;
- **di cui almeno 6 (sei)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettere a) e b), che chiedono la qualificazione nella classe di importo "**E**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile di sede** con funzione di presidio organizzativo e funzionale del territorio, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;

i) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**F**" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 8 (otto)** dipendenti;
- **di cui almeno 6 (sei)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettere a) e b), che chiedono la qualificazione nella classe di importo "**F**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile di sede** con funzione di presidio organizzativo e funzionale del territorio, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;

j) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**G**" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 8 (otto)** dipendenti;
- **di cui almeno 6 (sei)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettere a) e b), che chiedono la qualificazione nella classe di importo "**G**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile di sede** con funzione di presidio organizzativo e funzionale del territorio, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;

k) essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla **NORMA UNI EN ISO 9001:2015** e successivi aggiornamenti **nel settore EA 37**, rilasciata da un organismo accreditato da Accredia;

l) disporre di un **Modello organizzativo, gestionale e di controllo**, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello;

m) disporre, in conformità alla **Prassi di Riferimento UNI** "*Profili professionali operanti nell'ambito della formazione continua afferente ai fondi interprofessionali – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità e relativa attività di aggiornamento professionale*" **(UNI/PdR 116:2021)**, di proprie figure professionali responsabili dei processi di 1) *direzione*, 2) *gestione economico-amministrativa*, 3) *analisi dei fabbisogni*, 4) *progettazione* e 5) *erogazione dei servizi*.

Disporre inoltre, in applicazione di quanto disciplinato dal **D.M. 115/2024**, ai sensi del D.L. 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 recante «*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*», della figura professionale responsabile del processo di 6) IVC (*Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze*).

Le presenti disposizioni si intendono automaticamente recepite nella futura trasformazione della Prassi di Riferimento UNI in Norma Tecnica UNI.

7.2

Gli Enti di cui all'art. 1 della Legge 14 febbraio 1987 n. 40 riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono tenuti a indicare un referente con competenze coerenti con le Linee Guida del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC), per garantire un presidio adeguato sui servizi IVC (*Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze*) erogati per delega degli Enti coordinati in possesso degli accreditamenti negli ambiti territoriali in cui gli Enti di coordinamento non dispongono di accreditamento in proprio.

7.3

Alle Università pubbliche o private riconosciute dal MUR (art. 4.1 lett. b) in possesso dell'accreditamento periodico effettuato dall'ANVUR, sono richiesti solo i requisiti di cui all'art. 7.1 lett. c). Per garantire un presidio adeguato sui servizi IVC (*Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze*), le Università sono altresì tenute a indicare un referente con competenze coerenti con le Linee Guida del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC).

7.4

Agli Istituti Tecnici statali che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e agli Istituti Tecnici Superiori ITS riconosciuti dal MIM (art. 4.1, lett. c) sono richiesti solo i requisiti di cui all'art. 7.1 lett. c) e k). Per garantire un presidio adeguato sui servizi IVC (*Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze*), gli Istituti sono altresì tenuti ad indicare un referente con competenze coerenti con le Linee Guida del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC).

ART. 8

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

8.1

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 è attestato mediante la compilazione e l'invio, attraverso la piattaforma informatica PSP dei seguenti documenti:

- **Allegato 1**:
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante;

- **Modello 1 – Dichiarazione revisore**:
 formale attestazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 7.1 lett. b) e c). In relazione alla lettera c), l'attestazione dovrà tener conto della classe di qualificazione richiesta. La dichiarazione dovrà essere resa e firmata digitalmente da parte di un soggetto terzo in qualità di dottore commercialista/revisore contabile, iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L. 28/06/2005, n. 139 o iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992.

Il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni così rilasciate e di procedere, in caso di insussistenza ovvero di mancata conferma del possesso dei predetti requisiti da parte del dichiarante, alla comminazione delle sanzioni di cui al successivo art. 14 e all'adozione degli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

8.2

In relazione al computo dei dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato richiesti nell'art. 7.1, lettere d), e), f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati eventuali dipendenti assunti a tempo indeterminato part-time, in proporzione all'orario effettivo di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento finale per eccesso se la frazione ottenuta risulta essere superiore alla metà dell'orario a tempo pieno. Il suddetto arrotondamento potrà essere effettuato esclusivamente sulla somma delle ore del semestre precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione, riferite a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e sulla eventuale frazione risultante da tale somma (a titolo meramente esemplificativo, 2 dipendenti indeterminati part-time entrambi al 50% per 6 mesi ed 1 dipendente indeterminato part-time al 50% per tre mesi: 2 x 0,5 x 6 = **6** + 1 x 0,5 x 3 = **1,5 7,5/6 = 1,25 – equivale ad un dipendente full time).**
Possono essere altresì computati i dipendenti in distacco presso l'operatore che rispondono ai requisiti richiesti.

8.3

Gli enti di cui all'art. 4.1 lett. a), b) e d) sono tenuti a mantenere il possesso della **certificazione ISO 9001:2015 settore EA 37** rispettando le scadenze previste dall'ente certificatore. Fondimpresa si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche sulla validità della certificazione. In caso di perdita della certificazione o di mancata conferma della sua validità, l'ente titolato verrà sospeso fino al ripristino della conformità.

8.4

L'attestazione del possesso di un **Modello organizzativo, gestionale e di controllo**, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., deve riportare la data di approvazione del Modello, la data di istituzione e la composizione attuale dell'organismo di vigilanza, l'indicazione dell'organo dell'ente che ha assunto tali deliberazioni.

8.5

I soggetti di cui all'art. 4.1 lett. a) e b) dovranno garantire, annualmente, l'aggiornamento continuo professionale delle figure responsabili di processo di cui all'art. 7.1 lett. m) attraverso l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge n. 4/2013 ovvero la certificazione rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tali attestati o certificati dovranno essere rilasciati da organizzazioni in conformità alla **Prassi di Riferimento UNI** "*Profili professionali operanti nell'ambito della formazione continua afferente ai fondi interprofessionali - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità e relativa attività di aggiornamento professionale*" e in applicazione di quanto disciplinato dal **D.M. 115/2024**, ai sensi del D.L. 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: «*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*». Le presenti disposizioni si intendono automaticamente recepite nella futura trasformazione della Prassi di Riferimento UNI in Norma Tecnica UNI.

La modalità di documentazione dell'avvenuto rilascio degli attestati o certificati è definita con apposita disciplina da parte del Fondo.

Fondimpresa con riferimento alle Associazioni che operano ai sensi della legge 4/2013 procederà a pubblicare sul proprio sito internet un elenco di associazioni/organismi che dichiarano al Fondo di operare in conformità alla citata Prassi di Riferimento UNI, in applicazione di quanto disciplinato dal D.M. 115/2024, ai sensi del D.L. 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: «*Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*» ed accettano di sottoporsi ad eventuali verifiche a campione. Le presenti disposizioni si intendono automaticamente recepite nella futura trasformazione della Prassi di Riferimento UNI in Norma Tecnica UNI.

8.6

Ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 8.5 è consentito per le classi "A", "B", "C", "D" dell'art. 5.2 che una singola figura professionale possa avere la responsabilità di più processi a condizione che nell'ambito di ciascun Operatore vi siano almeno quattro figure professionali in possesso di idonea qualificazione; per le classi "E ", "F", "G" è richiesto invece che una singola figura professionale abbia la responsabilità di un solo processo, pertanto, in ciascun Operatore è necessario che vi siano almeno sei distinte figure professionali in possesso di idonea qualificazione.

Inoltre, la stessa persona fisica, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al precedente comma, non può essere indicata in più di un Operatore qualificato presso il Fondo.

ART. 9
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

9.1
Gli operatori interessati all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, o all'estensione della qualificazione ricevuta, devono presentare apposita domanda tramite la piattaforma informatica PSP compilando l'**Allegato 1**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, e il **Modello 1**, sottoscritto digitalmente dal dottore commercialista/revisore contabile.

9.2
La presentazione della domanda di qualificazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e delle condizioni e modalità del trattamento dei dati personali da parte di Fondimpresa, in conformità a quanto stabilito nel successivo Art. 15.

9.3
La domanda di qualificazione dovrà essere effettuata attraverso la suddetta piattaforma informatica secondo le "Istruzioni per l'attivazione e presentazione della domanda di qualificazione" e deve essere inviata corredata dalle dichiarazioni sopra prescritte.

9.4
Le domande di qualificazione e di estensione della qualificazione stessa possono pervenire a Fondimpresa in qualsiasi momento dell'anno.
Il termine di prima applicazione del presente Regolamento è il 10 novembre 2025.

ART. 10

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

10.1

La Determinazione di iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti è assunta con provvedimento del Direttore Generale del Fondo, previa analisi e valutazione della documentazione presentata. Tale esame viene condotto dagli uffici del Fondo entro 45 (quarantacinque) giorni, quale termine minimo, a partire dalla data di ricezione della domanda in forma completa, salvo eventuali richieste di integrazioni.

10.2

Vengono esaminate dal Fondo esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione richiesta.

10.3

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente il Fondo procede a richiedere le necessarie integrazioni. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda, entro la scadenza del termine assegnato, farà decadere la domanda di qualificazione.

ART. 11

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

11.1

Valutate le domande di iscrizione presentate dai soggetti richiedenti sulla base di quanto disposto dall'art. 10, il Fondo provvede alla pubblicazione dell'Elenco dei Soggetti Qualificati sul proprio sito *web* indicandone dettagliatamente la classe di importo e l'ambito/gli ambiti regionale/i.

11.2

Il Fondo provvede ad aggiornare periodicamente l'Elenco di cui al comma precedente.

ART. 12

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

12.1

I Soggetti Qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare tempestivamente a Fondimpresa tutte le variazioni e le eventuali situazioni sopravvenute incidenti sul mantenimento dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 7.1 lett. a), lett. k), lett. l).

12.2

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui all'articolo 14 nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione nel caso dei soggetti non ancora qualificati. Fondimpresa si riserva inoltre la facoltà di revocare il finanziamento eventualmente concesso su Avvisi successivi alla data della variazione, nel caso in cui accerti che con la variazione siano venuti meno i requisiti per la concessione del finanziamento.

12.3

Fondimpresa procederà a effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione.

ART. 13

ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

13.1

Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere **l'estensione della qualificazione** ad altri territori o classi previste, come indicato all'art. 9 del presente Regolamento, non prima di sei mesi dalla data di approvazione dell'ultima domanda presentata.

13.2

Il Fondo provvederà ai sensi dell'art. 10 a comunicare l'esito del procedimento di estensione, il quale non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

ART. 14

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

14.1

Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.
La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta quando sia accertato che il soggetto qualificato:

a) non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 7.1;

b) non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni di cui all'art. 12.1;

c) non fornisca tutta la documentazione richiesta da Fondimpresa a comprova dei requisiti in caso di verifiche a campione;

d) non ottemperi agli obblighi del requisito di cui all'art. 8.5;

e) non sia più in possesso della certificazione ISO 9001 settore EA 37 o in caso di mancata conferma della sua validità.

14.2

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono presentare Piani Formativi da ammettere ai finanziamenti previsti dal Fondo.
Qualora un soggetto non abbia ottemperato agli obblighi del requisito previsto all'art. 8.5 entro il 31 dicembre, la regolarizzazione della sua posizione dovrà avvenire entro il 31 gennaio a.v.

In assenza di riscontro entro il termine indicato, al soggetto è inibita la presentazione di nuovi Piani Formativi. Il Fondo procede alla predisposizione del provvedimento di sospensione, da adottarsi con determina dirigenziale o deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le competenze previste. La sospensione, una volta formalizzata, è annotata sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11 e resta efficace fino all'avvenuta regolarizzazione.

14.3

Nei casi di sospensione di cui alla lett. a) del precedente articolo, i soggetti non possono presentare Piani Formativi né proseguire con le attività in corso di realizzazione nel territorio oggetto della perdita del requisito.

14.4

La sospensione è comunicata per iscritto al Soggetto Qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi, ovvero, fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione. La sospensione è altresì tempestivamente annotata sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.5

Il soggetto sottoposto ad un provvedimento di sospensione, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a Fondimpresa la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità della qualificazione.

14.6

Il Fondo comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza.

14.7

Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema. L'annullamento viene disposto quando sia accertato che il Soggetto Qualificato:

- abbia utilizzato o pubblicizzato il conseguimento della qualificazione di cui al presente Regolamento in ambiti ovvero per scopi diversi da quelli risultanti dal Regolamento medesimo;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la dichiarazione;
- sia stato gravemente inadempiente nei rapporti con Fondimpresa rendendosi responsabile, a titolo esemplificativo, di gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, nonché di inadempienze nell'esecuzione dei piani o di altri comportamenti, compresi quelli contrari ai principi e alle regole di cui al Codice Etico di Fondimpresa, tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo;

14.8

L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato e annotato sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.9

Qualora le condizioni di sospensione indicate all'art. 14.1, lett. d), permangano per un periodo continuativo superiore a 12 (dodici) mesi, il soggetto qualificato è cancellato dall'Elenco dei Soggetti Qualificati.

ART. 15

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali effettuato a seguito dell'invio della candidatura a Soggetto Proponente qualificato effettuato tramite la compilazione del form presente nella piattaforma PSP.

15.1
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento – dati di contatto del DPO

Il titolare del trattamento è Fondimpresa (di seguito, "Fondimpresa" o "Titolare"), con sede in Via dei Villini, 3/A – 00161 – Roma, indirizzo e-mail: segreteria@fondimpresa.it, pec: fondimpresa@pec.it.
Il DPO (Data Protection Officer) è contattabile via e-mail all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.

15.2
Finalità del trattamento, base giuridica e conservazione dei dati

PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?	QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO?	PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI?
a) Per valutare la domanda di iscrizione all'elenco dei Soggetti Proponenti qualificati istituito da Fondimpresa e, in caso di selezione, per la **gestione del relativo rapporto**, compreso il periodico invio di informazioni circa le attività formative/informative e le iniziative di Fondimpresa e delle sue Articolazioni Territoriali.	**L'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte, o **l'esecuzione di misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso come previsto dall'art. 6.1, lett. b) del GDPR.	Per tutta la durata del rapporto contrattuale con Fondimpresa e per i 13 anni successivi (3 anni di "ciclo di vita" del Piano formativo e i successivi 10 anni). In caso di contenzioso, i dati sono conservati fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni.
b) Per accertare, esercitare o difendere i diritti di Fondimpresa, se necessario.	Il perseguimento dell'**interesse legittimo del Titolare**, come previsto dall'art. 6.1, lett. f) del GDPR.	
c) Per assolvere eventuali adempimenti amministrativo-contabili, fiscali e ulteriori adempimenti di legge, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente.	**L'adempimento di un obbligo legale** cui è soggetto il Titolare, come previsto dall'art. 6.1, lett. c) del GDPR.	Per 10 anni, quale termine generale di conservazione prescritto dalla legge (cfr. art. 2220 c.c. per i dati contabili e fiscali), salvo diverse previsioni normative.

PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?	QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO?	PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI?
d) Nell'ottica di un costante miglioramento dei servizi e del monitoraggio della loro utilità per i soggetti coinvolti, per lo **svolgimento di attività di "customer satisfaction"**, consistenti nella realizzazione di indagini sulla percezione rispetto ai Piani formativi ed in generale a servizi e iniziative di Fondimpresa.	Per quanto riguarda l'invito alla partecipazione, il perseguimento dell'**interesse legittimo del Titolare**, come previsto dall'art. 6.1, lett. f) del GDPR. Per quanto riguarda il trattamento dei dati conferiti nell'ambito dell'indagine, in caso di partecipazione (che è facoltativa), il consenso dell'interessato, come previsto dall'art. 6.1, lett. a) del GDPR, espresso con comportamento concludente.	Sino all'elaborazione dei dati (anonimizzati) dell'indagine.
e) Per effettuare attività statistiche, come meglio indicato nella **relativa informativa**, pubblicata nella sezione "Privacy" del sito **www.fondimpresa.it**.	Vedi **informativa richiamata**, pubblicata nella sezione "Privacy" del sito **www.fondimpresa.it**.	Vedi **informativa richiamata**, pubblicata nella sezione "Privacy" del sito **www.fondimpresa.it**.

15.3
Tipologia di interessati e di dati, nonché fonte degli stessi

Lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo precedente comporta il trattamento dei dati identificativi e di contatto, nonché i dati di navigazione e credenziali dei legali rappresentanti/procuratori e referenti degli enti formativi che inviano la candidatura tramite il form dedicato.

15.4
Soggetti che accedono ai dati

I dati potranno essere trattati:

- da dipendenti e collaboratori di Fondimpresa, espressamente autorizzati in base ai rispettivi profili e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative;
- da soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari, quali ad esempio autorità pubbliche e studi professionali, legittimati a riceverli, i quali tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi;
- da fornitori di Fondimpresa, che svolgono attività funzionali alle finalità per le quali i dati sono trattati, quali ad esempio fornitori di servizi IT, designati come responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

15.5
Diritti degli interessati

Tutti gli interessati (cioè i soggetti a cui si riferiscono i dati) possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, scrivendo via e-mail a **dpo@fondimpresa.it** o inviando una comunicazione agli altri punti di contatto sopra riportati.

In particolare, gli interessati possono:

- ottenere da Fondimpresa la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e, in tal caso, chiedere l'accesso agli stessi e alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- chiedere la cancellazione dei dati personali nelle ipotesi previste dall'art. 17 del GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento (cioè la temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione), nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano effettuato sulla base del legittimo interesse di Fondimpresa, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
- qualora il trattamento sia basato sul consenso, sul contratto o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati stessi e sia effettuato con strumenti automatizzati, richiedere di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti, ai sensi dell'art. 20 del GDPR ("diritto alla portabilità");
- revocare il consenso precedentemente prestato laddove il trattamento si fondi su tale base giuridica.

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione (per l'Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali).

ART. 16

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

16.1

L'operatore economico prende atto che Fondimpresa ha adottato un Codice Etico e un Modello Organizzativo che sono disponibili nel sito internet **www.fondimpresa.it**, sezione "Fondo trasparente", e si impegna a rispettare i principi e le regole di comportamento contenute e richiamate nel Codice Etico di Fondimpresa, per quanto ad esso applicabile.

16.2

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di sospendere o annullare la qualificazione ai sensi dell'art. 14.

ART. 17
PUBBLICITÀ

17.1
L'esistenza del presente Sistema è resa nota mediante appositi avvisi pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in forma integrale sul sito di Fondimpresa, **www.fondimpresa.it**, nella sezione del Conto di Sistema.

Fondimpresa

Via dei Villini 3/A - 00161 Roma
T. 06 695421
segreteria@fondimpresa.it
Cod. Fisc. 9727847058

fondimpresa.it